

ALLEGATO "B" REPERTORIO N. 76678 RACCOLTA N. 23864

STATUTO DELLA

SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.p.A.

TITOLO I - DENOMINAZIONE. SEDE. DURATA

ARTICOLO 1

Costituzione

1. E' costituita, ai sensi del D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i., una Società per azioni a totale capitale pubblico denominata "SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE - S.p.A.".

ARTICOLO 2

Sede

1. La Società ha sede in Colfelice, S.P. Ortella, Km. 3.
2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'Organo Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del registro delle imprese.
3. La sede sociale può essere trasferita in altri comuni in Italia con delibera dell'Organo Amministrativo.
4. Con deliberazione dell'Organo Amministrativo potranno essere istituiti, trasferiti o soppressi uffici, filiali, agenzie, unità locali, distaccamenti, rappresentanze.

ARTICOLO 3

Durata

1. La Società ha durata sino al 31 dicembre 2070, salvo proroghe stabilite dall'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 4

Oggetto Sociale

1. Scopo primario della Società è quello di svolgere – attraverso la gestione dell’impianto di selezione e trattamento di rifiuti sito in Colfelice (FR) – il servizio di trattamento e avvio al recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati nonché ogni altra attività e/o servizio di gestione e/o valorizzazione, anche nell’ottica dell’economia circolare, dei rifiuti prodotti dai Comuni soci.

2. La Società ha altresì lo scopo di organizzare e gestire il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati prodotti dai Comuni Soci ovvero singoli segmenti del servizio medesimo, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) raccolta trasporto e trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, differenziati e non, rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, tossici e nocivi, con diritto di privativa nei limiti di legge;

b) progettazione e/o realizzazione e/o gestione industriale e commerciale di impianti di trattamento e/o recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani (differenziati e non) e/o speciali;

c) intermediazione di rifiuti urbani e/o speciali;

d) servizi di spazzamento delle vie, piazze ed aree pubbliche e servizi di igiene urbana e gestione del verde pubblico, quali a titolo esemplificativo, innaffiamento e lavaggio stradale, diserbo delle aree pubbliche, pulizia mercati, lavaggio e disinfezione dei servizi igienici pubblici, asporto carogne di animali da strade ed aree pubbliche, interventi straordinari per pulizia manto stradale a seguito di incidenti, ecc.;

e) bonifiche di discariche ed ambientali in genere;

f) espurgo dei pozzetti;

g) servizio di demuscazione, dezanzarizzazione, derattizzazione ed altre disinfestazioni anche a richiesta di terzi, in conformità alle direttive sanitarie in materia nonché servizio di disinfestazione ambientale per la profilassi delle malattie infettive disposte dall'ufficio di igiene.

3. La Società potrà altresì svolgere ogni altro servizio e/o attività (ivi inclusa la progettazione, realizzazione e gestione di impianti) improntati a forme di economia circolare ovvero preordinati al recupero e alla valorizzazione (energetica e/o di materia) dei rifiuti e/o di fonti rinnovabili.

4. La Società potrà svolgere attività e/o servizi rientranti nel proprio oggetto sociale, anche per conto di soggetti (pubblici e/o privati) diversi dagli enti locali soci, qualora ciò non vada a detrimento del perseguimento dei suoi scopi primari.

5. La Società potrà altresì:

- costituire consorzi e/o raggruppamenti temporanei di impresa con altre società al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private effettuati da enti pubblici e privati per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività;

- svolgere attività consultiva e di sostegno agli Enti Locali nella materie di cui al presente oggetto sociale;

- organizzare e tenere eventi formativi, anche rivolti al personale degli Enti Locali, nelle materie di cui al presente oggetto sociale e quant'altro necessario al miglioramento della qualità organizzativa e di erogazione dei servizi degli Enti Locali e delle Pubbliche Amministrazioni;

- organizzare e tenere convegni, incontri, seminari, attività di ricerca culturale e scientifica, nelle materie dell'oggetto sociale.

6. La Società potrà altresì espletare i servizi di cui ai commi precedenti e tutti gli altri servizi ed attività connessi e complementari a quelli sopra indicati, nonché qualsiasi altra attività, anche di natura commerciale, di produzione e vendita di servizi in attività corrispondenti a quelle previste nel presente articolo, verso contraenti privati ed altre pubbliche amministrazioni.

7. Per il conseguimento del proprio oggetto sociale, la Società potrà infine:

- esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari finanziarie e commerciali ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale;
- assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o società costituite o costituende, aventi lo scopo analogo o affine al proprio, nei limiti dell'art. 2361 del Codice Civile, fermo restando che l'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'Assemblea dei soci;
- rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali.

8. La Società potrà inoltre assumere finanziamenti dai propri soci, sia a titolo oneroso che gratuito nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

TITOLO II-CAPITALE SOCIALE-AZIONI

ARTICOLO 5

Capitale Sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 965.520,00 (novecentosessantacinquemilacinquecentoventi virgola zero zero), suddiviso in 120.690 azioni ordinarie nominative da Euro 8 (otto) cadauna.

2. Il capitale sociale può essere aumentato con emissione di nuove azioni ordinarie con delibera, adottata con la maggioranza qualificata di cui all'art. 14, dell'assemblea dei soci, la quale può delegare all'Organo Amministrativo i

poteri necessari per realizzarlo determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

3. La qualità di socio costituisce adesione al presente statuto e comporta da parte dei soci l'elezione di domicilio a tutti gli effetti di legge, nel luogo risultante dal libro dei soci.

ARTICOLO 6

Azioni

1. Ogni azione ordinaria è indivisibile e nominativa e conferisce ai propri possessori uguali diritti.

2. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

3. Tutte le azioni hanno uguale valore nominale e, nell'ambito della medesima categoria, conferiscono uguali diritti.

4. Le azioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto, sequestro.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o usufrutto senza il consenso dell'Organo Amministrativo.

5. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile. Gli amministratori devono annotare i vincoli sul libro soci.

ARTICOLO 7

Diritto di opzione

1. Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea e le azioni di nuova emissione che non siano liberabili mediante conferimento in natura e le obbligazioni convertibili in azioni saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione al numero delle azioni possedute, fermo restando le eccezioni dell'art. 2441 Cod.Civ.

2. Per il socio moroso nei confronti della Società troveranno applicazione gli

articoli 2344 e ss. del Cod. Civ.

TITOLO III-ORGANI

ARTICOLO 8

Organi della Società

1. Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente (in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione);
- d) il Collegio Sindacale.

ARTICOLO 9

L'Assemblea

1. L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.

2. L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364 secondo comma c.c.

3. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi e del presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 10

Modalità di convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei soci è convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede della Società mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'avviso, ai sensi dell'art. 2366, comma 3, cod. civ. dovrà essere comuni-

cato ai soci con lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

3. L'Assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Gli amministratori devono convocare senza indugio l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

ARTICOLO 11

Partecipazione all'Assemblea

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. Non è richiesto il preventivo deposito delle azioni.

2. I soci intervengono in Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta.

3. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea, nei limiti di cui all'art. 2372 Codice Civile, da chi non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società.

4. La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'assemblea.

ARTICOLO 12

Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente

del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

2. Il Presidente ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'Assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

3. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea, a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi della legge da un notaio.

ARTICOLO 13

Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando sia presente almeno un terzo del capitale sociale.

2. In entrambe le ipotesi le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

ARTICOLO 14

Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

2. L'Assemblea Straordinaria delibera in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

ARTICOLO 15

Attribuzioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria

1. Ai sensi dell'art. 2364 cod. civ. sono di esclusiva competenza

dell'Assemblea Ordinaria l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili, la copertura delle perdite, la nomina e la revoca degli Amministratori, la nomina e la revoca del Collegio Sindacale, la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, la deliberazione di cui all'art. 22 del presente Statuto, nonché le deliberazioni sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea.

Per la revoca degli organi sociali è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, i tre quarti del capitale sociale.

2. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dal presente Statuto.

3. L'Assemblea determina il compenso degli organi sociali con le modalità, secondo i criteri e con i limiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

4. Fin tanto che non verrà adottato il decreto di cui al comma 3, a partire dall'esercizio 2023, il compenso degli organi sociali viene determinato come di seguito:

a) al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai relativi componenti spetta un compenso lordo annuale parametrato, rispettivamente, al 70 % ed al 40% dell'indennità spettante per legge al Sindaco del Comune capoluogo di Provincia, secondo la progressività prevista dalla legge;

b) al Collegio Sindacale spetta il compenso determinato dall'art. 29 del D.M. n. 140/2012 Tab. C Riquadro 11;

c) al soggetto incaricato della funzione di revisione legale dei conti, ai sensi

dell'art. 2409 bis c.c., spetta il compenso determinato secondo i criteri di cui all'art. 10, comma 10, del decreto legislativo n. 39/2010 e, comunque, in misura non superiore al 45 per cento del valore minimo di cui alla Tabella C Riquadro 4 D.M. n. 140/2012.

5. Al Presidente ed ai consiglieri di Amministrazione spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato, nei limiti di cui all'art. 84, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e si applica quant'altro previsto dal codice civile e dalla legislazione vigente in materia relativamente al trattamento economico.

6. E' fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di attribuire un compenso aggiuntivo – nei limiti previsti dalla legge – in favore dell'amministratore al quale siano state eventualmente conferite deleghe gestionali

ARTICOLO 16

Organo Amministrativo

1. La società è amministrata di norma da un amministratore unico ovvero da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, che possono essere scelti anche tra non soci, in base ad una decisione dell'assemblea motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e possono essere rinominati.

2. La nomina degli amministratori è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo, ai sensi del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251. Laddove si tratti di organo monocratico, tale proporzione deve essere rispettata con riguardo al

numero totale delle nomine in organi di pari natura effettuate dai soci all'interno dell'anno solare della nomina. Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti dell'organo di amministrazione appartenente al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso.

3. Nel caso l'organo amministrativo abbia natura collegiale, lo stesso designa tra i suoi componenti il vice-presidente ai soli fini della sostituzione del presidente in caso di assenza o di impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

4. Spetta all'Assemblea Ordinaria di nominare:

- l'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed i Consiglieri di Amministrazione.

5. L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ha in modo esclusivo la responsabilità della gestione della Società ed è investito dei più ampi poteri essendo ad esso di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale compresi quelli di disposizione dei beni sociali, esclusi quelli che per legge o per Statuto sono inderogabilmente riservati all'Assemblea dei soci e/o al Presidente.

6. In particolare l'Organo Amministrativo:

- a) delibera sull'indirizzo generale della Società;

- b) ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari e/o opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali;

- c) elabora un documento di orientamento sulla politica programmatica e sulla gestione aziendale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;

d) redige il bilancio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) delibera in ordine all'impiego dei fondi sociali e a tutte le operazioni di carattere finanziario, mobiliare ed immobiliare;

f) delibera sulle materie previste dall'art. 2365, 2° c.c. e su quant'altro previsto dal Codice Civile.

7. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

8. E' altresì facoltà dell'Organo Amministrativo nominare e attribuire deleghe di gestione ad un direttore generale nonché attribuire deleghe di gestione a dipendenti e/o dirigenti aziendali, dotati di adeguata competenza ed esperienza e di autonomia di gestione, nei limiti previsti dalla delega stessa.

ARTICOLO 17

Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rimane in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.

2. Il Presidente – fatta salva l'eventuale attribuzione di deleghe gestionali da parte del Consiglio di Amministrazione – assume la legale rappresentanza della Società ed esercita i poteri della gestione corrente della Società per il conseguimento degli scopi sociali, nonché il compito di convocare e preparare le riunioni del Consiglio di Amministrazione nonché di dare esecuzione alle relative deliberazioni.

3. Restano esclusi, in ogni caso, i seguenti poteri, riservati all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:

a) i poteri non delegabili a norma di legge (artt. 2420 ter, 2423, 2443, 2446,

2447, 2501 ter e 2506 bis cod. civ.);

b) l'acquisto, la vendita, la permuta di immobili o di diritti reali immobiliari;

c) l'assunzione di partecipazioni sociali di qualsiasi specie;

d) la concessione di fidejussioni da parte della Società;

e) la concessione di ipoteche sui beni della Società;

f) di discutere, accettare o rifiutare concordati sia giudiziali sia extragiudiziali;

g) stipulare transazioni, chiedere accertamenti e perizie ed accettarne o rifiutarne le risultanze;

h) stipulare accordi collettivi di lavoro.

ARTICOLO 18

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunirà – nella sede sociale o altrove, purché nell'ambito del territorio regionale – tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

2. La convocazione è fatta dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età, mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno quattro giorni prima dell'adunanza.

3. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante telegramma o telefax da spedirsi almeno due giorni prima della seduta al domicilio di ciascun consigliere ed ai componenti del Collegio Sindacale.

4. In mancanza delle suddette formalità, la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e di tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale.

5. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria

la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con la maggioranza dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Non è ammesso il voto per rappresentanza.

8. Di ogni adunanza e delle deliberazioni del Consiglio viene redatto verbale in apposito registro tenuto dal Presidente, sottoscritto dallo stesso e dal segretario.

ARTICOLO 19

Decadenza ed ineleggibilità del Consiglio di Amministrazione

1. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione in conformità di quanto previsto dall'art. 2386 del Codice civile.

2. Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione, in tal caso si applica l'art. 2386 c.c.

3. Oltre ai casi previsti dall'art. 2382 del codice civile, costituiscono causa di ineleggibilità o decadenza dalla carica di amministratore quelle previste dalla disciplina pro tempore vigente.

ARTICOLO 20

Collegio Sindacale

1. L'amministrazione della Società è soggetta al controllo di un Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea, tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un

terzo dei componenti dell'organo, ai sensi del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251. Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti del Collegio sindacale appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

2. Sono ineleggibili e, se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 2382 e 2399 cod. civ..

3. Costituisce, altresì, causa di decadenza dall'ufficio di Sindaco la cancellazione o la sospensione dal Registro dei Revisori Legali.

4. L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio nel novero dei sindaci effettivi.

5. I sindaci durano in carica tre esercizi e non possono essere revocati se non per giusta causa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2400 del Codice Civile.

6. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti secondo le norme dell'articolo 2401 del Codice Civile.

7. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta (90) giorni.

8. Le deliberazioni del Collegio sindacale sono adottate a maggioranza assoluta, salvo il diritto per il sindaco dissenziente di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

ARTICOLO 21

Doveri del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed

assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

2. Si applicano gli artt. 2403 - 2403 bis - 2404 - 2405 - 2406 - 2407 - 2409 e 2409 bis del Codice Civile, quest'ultimo ove al Collegio Sindacale sia affidata anche la revisione legale dei conti ai sensi del successivo articolo 22.

3. I sindaci possono procedere in qualsiasi momento – anche individualmente – ad atti di ispezione o di controllo in relazione ai quali dovrà compilarsi verbale da inserirsi in apposito libro.

ARTICOLO 22

Revisione Legale dei conti

La revisione legale di cui all'art. 2409 bis del c.c. è affidata, a scelta dell'Assemblea dei soci, alternativamente:

- a) ad un Revisore legale, non componente del Collegio Sindacale;
- b) ad una Società di revisione.

Nell'ipotesi in cui l'Assemblea abbia scelto di affidare le funzioni di revisione legale ad un revisore unico ovvero ad una società di revisione, la relativa individuazione e nomina compete all'organo amministrativo che vi provvederà nel rispetto delle procedure di legge.

Al soggetto incaricato della revisione legale sono affidate le funzioni di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 39 del 27.01.2010.

TITOLO IV-BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 23

Esercizio Sociale, Bilancio ed informativa ai soci

1. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Organo Amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza del-

le disposizioni di legge, alla compilazione dello stato patrimoniale, del conto economico, delle note integrative, corredandoli di una relazione sull'andamento della gestione sociale.

ARTICOLO 24

Certificazione del Bilancio

1. Il bilancio annuale della Società, ferme restando le attribuzioni del Collegio Sindacale, potrà essere sottoposto a certificazione da parte di un Revisore Unico o di una Società di Revisione avente comprovata e qualificata esperienza ed iscritta negli appositi Albi previsti per legge.

ARTICOLO 25

Ripartizione degli utili

1. Gli utili di bilancio saranno ripartiti come segue:
 - il 5 % (cinque per cento) da assegnare al fondo di riserva legale, fino a che questo non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale;
 - il residuo 95% (novantacinque per cento) sarà distribuito ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, salvo diversa determinazione dell'Assemblea;
2. I dividendi non riscossi verranno devoluti al fondo di riserva legale, trascorsi cinque anni dalla loro esigibilità.

TITOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 26

Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determina la modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

2. L'attivo netto residuo è attribuito in parti uguali a tutte le azioni ordinarie.

ARTICOLO 27

Foro competente

1. Per espresso accordo delle parti, qualsiasi controversia fra soci, ovvero fra questi e la Società, ovvero fra la Società e gli amministratori e/o liquidatori, relativa alla validità, interpretazione, applicazione, esecuzione e inadempimento del presente Statuto e degli obblighi da esso derivanti o ad esso comunque connessi – ivi comprese quelle relative alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione – verrà devoluta alla competenza del Tribunale di Cassino, fatte salve le ipotesi in cui la controversia rientri nell'ambito della competenza inderogabile del Tribunale per le Imprese.

ARTICOLO 28

Disposizioni transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa espresso richiamo alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

F.TO: LUCIO MIGLIORELLI

GIOVANNI PIACITELLI NOTAIO